**Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I**

**Anno 113° — Numero 275**

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

***PARTE PRIMA*** ROMA - Sabato, 21 ottobre 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1972, n. **609.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Scuola a indirizzo pedagogico steineriano Fondazione Lavinia Mondolfo », con sede in Milano.**

N. 609. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Scuola a indirizzo pedagogico steineriano Fondazione Lavinia Mondolfo », con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *ottobre* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 251, *foglio n.* 107. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1972, n. **610.**

**Autorizzazione alla Cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Savona ad acquistare un immobile.**

N. 610. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Savona viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 21.000.000 l'immobile costituito da un locale al piano terreno e due vani retrostanti per una superficie lorda complessiva di mq. 120 di un fabbricato sito in Savona, via generale Pescetto, di proprietà della società « Edildomus società in nome collettivo di Conti e Palmieri ».

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *ottobre* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 251, *foglio n.* 106. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1972, n. **611.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio, nel comune di Castell'Arquato.**

N. 611. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Piacenza in data 13 giugno 1971, integrato con dichiarazione del 15 dicembre 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Antonio, in località Costa Orzata del comune di Castell'Arquato (Piacenza).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *ottobre* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 251, *foglio n.* 99. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1972, n. **612**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Diego, in Canicattì.**

N. 612. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Diego, in Canicattì (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 251, *foglio n.* 100. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1972, n. **613**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie del Sacro Cuore di Gesù e dei SS. Giuseppe e Ambrogio, nel comune di Ferentino.**

N. 613. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ferentino in data 15 settembre 1971, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie del Sacro Cuore di Gesù, in località « Le Tofe », e dei SS. Giuseppe e Ambrogio, in contrada Scalo, ambedue nel comune di Ferentino (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 251, *foglio n.* 91. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1972, n. **614**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, in Monza.**

N. 614. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 1° giugno 1970, integrato con due dichiarazioni del 30 novembre e 29 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Re, in Monza (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 251, *foglio n.* 98. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972.

**Sostituzione di due componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 20 gennaio 1971, concernente la nomina del presidente e dei componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, tra i quali il dott. Lorenzo Coraggio ed il dott. Antonio Esposito;

Visti i successivi decreti 22 gennaio 1971 e 9 novembre 1971 con i quali si è provveduto alla sostituzione del presidente e di quattro membri di detto consesso;

Visto l'art. 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del dottor Lorenzo Coraggio, consigliere della Corte dei conti, il quale ha chiesto di essere sollevato dall'incarico, nonchè alla sostituzione del dott. Antonio Esposito, vice procuratore generale della stessa Corte, il quale è stato destinato ad altro incarico;

Viste le designazioni formulate dal Presidente della Corte dei conti con note n. 4083/9 del 22 dicembre 1971 e n. 795/9 del 10 marzo 1972;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri sulle segnalazioni del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con effetto dal 10 marzo 1972 sono chiamati a far parte del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in qualità di membri, i signori:

Benincasa dott. Carlo, presidente di sezione onorario della Corte dei conti, in sostituzione del dottor Lorenzo Coraggio;

Crudeli dott. Carlo, presidente di sezione della Corte dei conti, in sostituzione del dott. Antonio Esposito.

I predetti membri del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra resteranno in carica, semprechè permangano nei loro confronti le condizioni di legge, fino al 28 febbraio 1973 ed anche oltre tale termine fino a quando non subentreranno i successori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1972

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *settembre* 1972
*Registro n.* 35 *Tesoro, foglio n.* 396

**(11528)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1972.

**Nomina di un membro del Consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 263, che ha istituito l'Ordine di Vittorio Veneto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1968, concernente la nomina del consiglio del predetto ordine, e successive modificazioni;

Considerato che il membro del predetto consiglio, generale di brigata del Corpo delle guardie di finanza, a disposizione, Severino Fontana è deceduto in data 10 luglio 1972 e che pertanto occorre far luogo alla sua sostituzione in tale carica;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il generale di brigata del Corpo delle guardie di finanza, a disposizione, Giorgio D'Amore è nominato membro del Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto, in sostituzione del pari grado Severino Fontana, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1972

LEONE

TANASSI

**(11498)**

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1972.

**Proroga del termine di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 24 giugno 1971, relativo all'approvazione dello schema tipo di convenzione fra enti ospedalieri od istituti pubblici di ricovero e cura ed università.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, relativa agli enti ospedalieri ed alla assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, concernente l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, concernente l'ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relativo allo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri;

Visto il proprio decreto 24 giugno 1971, col quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione tra gli enti ospedalieri od istituti pubblici di ricovero e cura, e le università, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 129;

Visto il decreto interministeriale 12 febbraio 1972, con il quale viene prorogato al 24 marzo 1972 il termine entro il quale gli enti ospedalieri e le università devono provvedere a stipulare le convenzioni di cui al decreto interministeriale 24 giugno 1971;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1972 concernente la istituzione presso la Presidenza del Consiglio di una commissione tecnica interministeriale con l'incarico di proporre direttive per la uniforme interpretazione della normativa regolatrice dei rapporti tra le università e gli ospedali in relazione al decreto interministeriale 24 giugno 1971;

Decretano:

Il termine indicato dall'art. 4 del decreto interministeriale 24 giugno 1971 è fissato al 31 ottobre 1972.

Roma, addì 15 maggio 1972

*Il Ministro per la sanità*
VALSECCHI

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MISASI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

**(11391)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1972.

**Composizione della lista unica degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia tra i quali dovranno prescegliersi i componenti dei collegi giudicanti dei tribunali militari territoriali.**

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1971, registro n. 15, foglio n. 382, con il quale i primi capitani in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia Gambetti Marcello, Velardi Ruggiero, Raffa Giuseppe e Ricci Otakar sono stati designati a comporre la lista unica degli ufficiali tra i quali dovranno prescegliersi i componenti dei tribunali militari territoriali;

Considerato che i primi capitani Gambetti Marcello, Velardi Ruggiero e Raffa Giuseppe promossi al grado di maggiore degli agenti di custodia in servizio permanente effettivo dal 29 novembre 1971 e che il primo capitano Ricci Otakar promosso al grado di maggiore degli agenti di custodia in servizio permanente effettivo dal 1° gennaio 1972, cessano dall'ufficio di giudice ai sensi dell'art. 13, punto secondo, del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Tenuto conto che, per le suddette promozioni, il biennio di durata in carica degli ufficiali giudici militari non può concludersi alla prevista scadenza del 23 agosto 1973;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire i maggiori degli agenti di custodia in servizio permanente effettivo Gambetti Marcello, Velardi Ruggiero, Raffa Giuseppe e Ricci Otakar nell'ufficio di giudice militare, di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1971;

Decreta:

I sottoindicati ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono designati, dalla data del presente decreto e fino alla scadenza del biennio di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1971 a comporre la lista unica degli ufficiali tra i quali dovranno prescegliersi i componenti dei suddetti collegi giudicanti:

Capitano s.p.e. Di Nicolantonio Valentino: Milano;
Capitano s.p.e. De Furia Mariano: Bologna;
Capitano s.p.e. Pili Vinicio: Cagliari;
Capitano s.p.e. Barrera Francesco: Palermo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1972

*Il Ministro*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1972*
*Registro n. 36 Grazia e giustizia, foglio n. 244*

**(11363)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1972.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta ing. Bonaccorsi & C. S.r.l. di Ferrara.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta ing. Bonaccorsi & C. S.r.l. di Ferrara ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta ing. Bonaccorsi & C. S.r.l. di Ferrara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1972

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
TAVIANI

*Il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
FERRI

**(11567)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1972.

**Aggiornamento della tabella delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 309 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, con il quale furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti inscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 13 novembre 1959, e successive modificazioni, concernenti le varianti alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1971, n. 963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 novembre 1971, con il quale l'ufficio circondariale marittimo di Augusta è stato elevato a capitaneria di porto;

Riconosciuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti inscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, è apportata la seguente variante:

Dopo « Ognina » del compartimento marittimo di Catania, aggiungasi:

Compartimento marittimo di Augusta sigla assegnata AU.

Art. 2.

E' annullata la vecchia sigla attribuita a Augusta (1-SR) con decreto ministeriale 18 luglio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1972

*Il Ministro*: LUPIS

**(11459)**

---

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1972.

**Nomina di un membro della commissione dopolavoro monopoli di Stato.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 1° aprile 1971, n. 217, concernente la riorganizzazione del dopolavoro monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/91457 del 17 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1971, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 202, con il quale è stata nominata la commissione del dopolavoro monopoli di Stato per il triennio 17 giugno 1971-16 giugno 1974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1972, registro n. 18 Monopoli, foglio n. 42, con il quale il dott. Mario Trivelloni è stato nominato vice direttore generale amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 della citata legge 1° aprile 1971, n. 217;

Decreta:

Il dott. Mario Trivelloni, vice direttore generale amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è nominato componente della commissione dopolavoro monopoli di Stato di cui all'art. 3 della legge 1° aprile 1971, n. 217.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1972

*Il Ministro*: VALSECCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1972*
*Registro n. 18 Monopoli, foglio n. 158*

**(11338)**

---

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1972.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Caffeinal antistamin » della ditta Schiapparelli, con sede in Torino.** (Decreto di revoca n. 4260/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 11 novembre 1957 e 15 maggio 1968 con i quali veniva registrata rispettivamente ai numeri 1569/B, 1569/C e 1569/C-1 la categoria « Caffeinal antistamin », della specialità medicinale denominata « Caffeinal », nelle preparazioni: 4 e 12 compresse, 4, 6 e 12 supposte per adulti, e 6 e 12 supposte per bambini, a nome della ditta Schiapparelli, con sede in Torino, corso Belgio n. 86, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale suddetta è da ritenersi terapeuticamente superata e quindi ricorrono i presupposti per la revoca della registrazione della stessa, in applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria: « Caffeinal antistamin », della specialità medicinale denominata: « Caffeinal » nelle seguenti preparazioni: 4 e 12 compresse, 4, 6 e 12 supposte per adulti, e 6 e 12 supposte per bambini, registrate rispettivamente ai numeri 1569/B, 1569/C e 1569/C-1, in data 11 novembre 1957 e 15 maggio 1968, a nome della ditta Schiapparelli, con sede in Torino, corso Belgio n. 86.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

**(11451)**

---

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1972.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calciovitor » della ditta Industria terapeutica laziale Interla, con sede in Roma.** (Decreto di revoca n. 4251/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 25 luglio 1955 e 24 gennaio 1959 con i quali veniva registrata ai numeri 1832 e 1832/A la specialità medicinale denominata « Calciovitor », sciroppo e supposte, a nome della ditta Industria terapeutica laziale Interla, con sede in Roma, via Cottolengo n. 12, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Istituto biochimico nazionale, con sede in Roma, via Cottolengo, 12;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale « Calciovitor », sciroppo, flacone da g 150 e 10 supposte, registrata ai numeri 1832 e 1832/A in data 25 luglio 1955 e 24 gennaio 1959 a nome della ditta Industria terapeutica laziale Interla, con sede in Roma, via Cottolengo, 12.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

**(11452)**

---

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1972.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Penicillina in olio e cera » della ditta American Cyanamid Company di New York (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Cyanamid Italia, con sede in Catania.** (Decreto di revoca numero 4262/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 febbraio 1947 e la commissariale del 18 maggio 1954 con il quale veniva registrata al n. 609 la specialità medicinale denominata « Penicillina in olio e cera », fiale da 1 cc., 5 cc. e 10 cc. con 100.000, 200.000 e 300.000 U/cc. a nome della ditta American Cyanamid Company di New York (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Cyanamid Italia, con sede in Catania, viale Libertà, 137, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta estera medesima;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 27 ottobre 1971;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Penicillina in olio e cera », fiale da 1 cc., 5 cc. e 10 cc. con 100.000, 200.000 e 300.000 U/cc., registrata al n. 609 in data 17 febbraio 1967 a nome della ditta American Cyanamid Company di New York (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Cyanamid Italia, con sede in Catania, viale Libertà, 137.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Catania è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

**(11453)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un'aliquota del sedime dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli.**

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze n. 6253 in data 19 settembre 1972, è stata dismessa dal demanio pubblico militare, ramo Difesa-Aeronautica e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato un'aliquota costituente un'area sul lato est dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli, contraddistinta nel catasto del comune di Pozzuoli con i seguenti dati: part. 5356, foglio 56, parte della particella 11a 148, superficie da dismettere mq. 53.

**(11582)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di S. Remo** (rettifica)

Con decreto 24 giugno 1972, n. 28, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto: « La superficie del terreno costituente ex alveo del torrente Armea, segnato nel catasto del comune di S. Remo (Imperia), al foglio n. 48, mappale 180½, passato dal demanio al patrimonio dello Stato col decreto interministeriale 2 dicembre 1969, n. 867, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 13 aprile 1970, n. 93) è di mq. 100 anzichè di mq. 209 come indicato nel decreto medesimo, giusta la planimetria rilasciata il 27 giugno 1968, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Imperia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso ».

**(11578)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

**N. 200**

**Corso dei cambi del 19 ottobre 1972 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 582,20 | 582,20 | 582,38 | 582,20 | 582,20 | 582,20 | 582,15 | 582,20 | 582,20 | 582,20 |
| Dollaro canadese | 592,40 | 592,40 | 592,30 | 592,40 | 592,60 | 592,40 | 592,45 | 592,40 | 592,40 | 592,40 |
| Franco svizzero | 153,51 | 153,51 | 153,50 | 153,51 | 153,45 | 153,50 | 153,455 | 153,51 | 153,51 | 153,50 |
| Corona danese | 84,34 | 84,34 | 84,47 | 84,34 | 84,30 | 84,34 | 84,32 | 84,34 | 84,34 | 84,35 |
| Corona norvegese | 88,53 | 88,53 | 88,50 | 88,53 | 88,60 | 88,53 | 88,50 | 88,53 | 88,53 | 88,52 |
| Corona svedese | 122,705 | 122,705 | 122,60 | 122,705 | 122,50 | 122,70 | 122,66 | 122,705 | 122,70 | 122,70 |
| Fiorino olandese | 179,82 | 179,82 | 179,85 | 179,82 | 179,75 | 179,80 | 179,815 | 179,82 | 179,82 | 179,80 |
| Franco belga | 13,1955 | 13,1955 | 13,19 | 13,1955 | 13,19 | 13,19 | 13,194 | 13,1955 | 13,19 | 13,19 |
| Franco francese | 116,14 | 116,14 | 116,13 | 116,14 | 116,15 | 116,14 | 116,13 | 116,14 | 116,14 | 116,14 |
| Lira sterlina | 1393 — | 1393 — | 1393 — | 1393 — | 1394 — | 1393 — | 1391,75 | 1393 — | 1393 — | 1393 — |
| Marco germanico | 181,79 | 181,79 | 181,75 | 181,79 | 181,50 | 181,78 | 181,755 | 181,79 | 181,79 | 181,78 |
| Scellino austriaco | 25,125 | 25,125 | 25,12 | 25,125 | 25,12 | 25,12 | 25,125 | 25,125 | 25,12 | 25,12 |
| Escudo portoghese | 21,635 | 21,635 | 21,64 | 21,635 | 21,69 | 21,62 | 21,635 | 21,635 | 21,63 | 21,64 |
| Peseta spagnola | 9,175 | 9,175 | 9,17 | 9,175 | 9,16 | 9,17 | 9,1735 | 9,175 | 9,17 | 9,17 |
| Yen giapponese | 1,9375 | 1,9375 | 1,9375 | 1,9375 | 1,93 | 1,93 | 1,935 | 1,9375 | 1,93 | 1,93 |

**Media di titoli del 19 ottobre 1972**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 99,725 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,65 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 90,55 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 94,55 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 94,525 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 94,275 |
| » 5 % (Beni esteri) | 93,675 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 95,425 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 95,70 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 98,425 |
| » 6 % » » 1970-85 | 99,475 |
| » 6 % » » 1971-86 | 99 — |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,05 |
| » » » 5,50 % 1976 | 99,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,35 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,85 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 99,825 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 98,925 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,55 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 97,10 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,875 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 95,90 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 100,875 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 100,975 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: NAPOLITANO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 19 ottobre 1972**

| Valuta | Cambio | Valuta | Cambio |
|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 582,175 | Franco francese | 116,135 |
| Dollaro canadese | 592,425 | Lira sterlina | 1392,375 |
| Franco svizzero | 153,482 | Marco germanico | 181,772 |
| Corona danese | 84,33 | Scellino austriaco | 25,125 |
| Corona norvegese | 88,515 | Escudo portoghese | 21,635 |
| Corona svedese | 122,682 | Peseta spagnola | 9,174 |
| Fiorino olandese | 179,817 | Yen giapponese | 1,936 |
| Franco belga | 13,195 | | |

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

### Sdemanializzazione di terreno in comune di Monterotondo

Con decreto ministeriale 6 giugno 1972, n. 1192, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno della superficie di mq. 1780 sito al km 24+150 della strada statale n. 4 ed iscritto al catasto del comune di Monterotondo, località Pantano, al foglio 17 n. 7.

**(11581)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Guidonia Montecelio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1972, il comune di Guidonia Montecelio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11534)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Margherita Malinconico, nata a Treviso il 27 agosto 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere, rilasciato dall'Università di Bari il 4 ottobre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(11574)**

La dott.ssa Fortunata Barbaci, nata a Barcellona (Messina) il 10 aprile 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in pedagogia, rilasciato dall'Università di Messina il 29 agosto 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(11575)**

La dott.ssa Maria Maddalena Balestra, nata a Viola (Cuneo) il 16 novembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in materie letterarie, rilasciato dall'Università di Torino il 23 agosto 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(11576)**

Il dott. Romano Lanzi, nato a Verghereto (Forlì) il 29 novembre 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato dall'Università di Bologna il 13 aprile 1972.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(11577)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° agosto 1972 al 31 agosto 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 1620/72, n. 1722/72, n. 1808/72 e n. 1817/72 agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, agli sciroppi di barbabietola o di canna e ai melassi, anche decolorati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, esportati verso i Paesi terzi sotto forma delle sottoindicate merci che figurano nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

TABELLA I

| Numero della tariffa doganale | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 29.16 | Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: |
| | A. Acidi carbossilici a funzioni alcool: |
| | IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri |

*Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:*

| | |
|---|---|
| Zucchero bianco | 1,00 |
| Zucchero greggio | — |
| Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | — |
| Melassi, anche decolorati | — |

TABELLA II

| Numero della tariffa doganale | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 29.15 | Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: |
| | A. Acidi policarbossilici aciclici: |
| | ex V. altri: |
| | — Acido itaconico, suoi sali o suoi esteri |
| 29.16 | Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide e chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: |
| | A. Acidi carbossilici a funzioni alcool: |
| | I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri |
| 29.44 | Antibiotici: |
| | A. Penicilline |

*Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:*

| | |
|---|---|
| Zucchero bianco | 1,00 |
| Zucchero greggio | — |
| Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | — |
| Melassi, anche decolorati | — |

TABELLA III

| Numero della tariffa doganale | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 17.04 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: |
| | B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum » |
| | C. Preparazione detta « cioccolato bianco » |
| | D. altri |
| 18.06 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
| 19.02 | Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso |
| 19.08 | Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione |
| 21.06 | Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: |
| | A. Lieviti naturali vivi: |
| | II. Lieviti di panificazione |
| 21.07 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
| 22.02 | Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07 |
| 22.06 | Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche |
| 22.09 | Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande: |
| | C. Bevande alcoliche: |
| | V. altri |

| DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI | Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg | | | |
|---|---|---|---|---|
| | dal 1°-8-72 all'8-8-72 | dal 9-8-72 al 21-8-72 | per il 22-8-72 | dal 23-8-72 al 31-8-72 |
| Zucchero bianco | 9,84 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
| Zucchero greggio | 7,19 | 6,50 | 5,34 | 4,92 |
| Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | $9{,}84 \times \frac{S\ (1)}{100}$ | $8{,}00 \times \frac{S\ (1)}{100}$ | $7{,}00 \times \frac{S\ (1)}{100}$ | $6{,}00 \times \frac{S\ (1)}{100}$ |
| Melassi, anche decolorati | — | — | — | — |

(1) Si esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

**(11285)**

**Restituzioni applicabili il 22 agosto 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 1804/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero).**

(in unità di conto per 100 kg 1 u.c. = lire italiane 625)

| Numero della tariffa doganale | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | Importo della restituzione |
|---|---|---|
| 17.01 | Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido: | |
| | B. non denaturati: | |
| | I. zucchero bianco | 3,50 |
| | II. zucchero greggio: | |
| | (a) zuccheri canditi | 6,44 (1) |
| | (b) altri zuccheri greggi | — |

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

**(11481)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni applicabili dal 23 giugno 1972 al 3 agosto 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 1291/72, n. 1358/72, n. 1437/72, n. 1495/72, n. 1554/72 e n. 1610/72 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.**

| Numero della Tariffa doganale | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (*a*) |
|---|---|---|
| 10.06 | Riso: | |
| | A. Risone o riso semigreggio: | |
| | II. riso semigreggio: | |
| | a) a grani tondi: | |
| | — Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera | 7,000 |
| | — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi | 7,150 |
| | b) a grani lunghi: | |
| | — Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera | 7,600 |
| | — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi | 7,650 |
| | B. Riso semilavorato o riso lavorato: | |
| | I. riso semilavorato: | |
| | a) a grani tondi: | |
| | — Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera | 7,399 (*b*) |
| | — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi | 8,826 (*b*) |
| | b) a grani lunghi: | |
| | — Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera | 9,840 (*b*) |
| | — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi | 11,060 (*b*) |
| | II. riso lavorato: | |
| | a) a grani tondi: | |
| | — Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera | 7,880 (*b*) |
| | — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi | 9,400 (*b*) |
| | b) a grani lunghi: | |
| | — Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera | 10,550 (*b*) |
| | — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi | 11,850 (*b*) |
| | C. spezzato | 3,000 |

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 719/67 l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato (circolare a stampa Ministero finanze Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso. Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

| Percentuale di rotture | Percentuale di diminuzione della restituzione |
|---|---|
| più di 5 e fino al 10 | 2 |
| più di 10 e fino al 15 | 4 |
| più di 15 e fino al 20 | 6 |
| più di 20 e fino al 30 | 15 |
| più di 30 e fino al 40 | 30 |
| più di 40 | 100 |

(11473)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Concorso per esami a venti posti di gestore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili di Marina.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1970, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa n. 18 del 1° maggio 1971;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Accertato che nel ruolo della carriera di concetto dei contabili di Marina vi è un organico complessivo di quattrocentosettantaquattro unità;
Considerato che otto impiegati della suddetta carriera di concetto sono stati collocati a riposo ai sensi dell'art. 3 della citata legge 24 maggio 1970, n. 336 e che, in base al quarto comma dell'art. 3 anzidetto i posti lasciati liberi devono essere portati in diminuzione nella qualifica iniziale del ruolo di cui trattasi;
Considerato che tre posti vengono accantonati ai sensi dello art. 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143;
Accertato, quindi, che nel predetto ruolo vi è un organico complessivo di quattrocentosessantatre unità;
Considerato che per i concorsi di passaggio di carriera previsti dall'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stati riservati, per il ruolo anzidetto, complessivamente venti posti (diciannove posti rèsisi disponibili entro il 31 dicembre 1970 e uno entro il 31 dicembre 1971);
Considerato, inoltre, che all'11 marzo 1972 sono disponibili venti vacanze;
Constatata, in relazione alle attuali, pressanti esigenze di servizio, l'urgente necessità di ripianare l'organico del predetto ruolo e di bandire, pertanto, un pubblico concorso per venti posti di contabile di Marina;

Decreta:

**Art. 1.**

*Numero dei posti - Prove d'esame - Diario e sede delle prove scritte - Presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame.*

E' indetto un concorso per esami a venti posti di gestore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili di Marina.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio (v. programma di cui all'allegato 3 al presente bando).

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 16 e 17 febbraio 1973 con inizio alle ore 8 presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 7 sono tenuti a presentarsi, *senza alcun preavviso*, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

*Requisiti generali d'ammissione*

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciato da un istituto statale o da un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'ammissione a concorsi di accesso a carriere impiegatizie dello Stato: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di maturità professionale o diploma di addetto alla segreteria d'azienda o di contabile d'azienda o di addetto alla contabilità d'azienda o di addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

*Domanda e termine di presentazione*

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

*Dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo della sua nascita;

2) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

3) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza, in caso di cambio, che risalga a meno di un anno, premettendo alla indicazione della località il relativo numero di codice postale;

4) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla amministrazione le comunicazioni relative al concorso;

5) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a chè si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso

(tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);

6) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

7) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

10) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

11) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

12) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualsiasi sede;

13) l'eventuale sua appartenenza a categoria di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Art. 5.

*Firma dell'aspirante sulla domanda*

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 6.

*Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante*

Dopo la presentazione della domanda, l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione dovrà essere indirizzato al « Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione 11ª palazzo dell'Esercito 00100 Roma ». In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o i suoi documenti si riferiscono.

Art. 7.

*Esclusione dal concorso*

L'amministrazione può disporre in ogni momento (e quindi anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedente art. 2)

Art. 8.

*Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di composizione della relativa commissione esaminatrice*

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con dcreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice, alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

*Colloquio e votazione*

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

*Riserva dei posti e preferenza a parità di merito Presentazione dei documenti relativi*

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744) saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire per loro diretta iniziativa i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva di posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma del presente articolo) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

*Approvazione della graduatoria*
*Dichiarazione dei vincitori e degli idonei*

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

*Presentazione dei documenti per la nomina*
*Accertamento dei prescritti requisiti*

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza dal diritto alla nomina.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

*Regolare formazione dei documenti*
*ai fini della loro validità*

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali — se l'originale non sia esplicitamente richiesto — quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate — giusta art. 14 della citata legge n. 15 — da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale dev'essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile o del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere, residenti nello Stato, sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5 — tempestivamente pervenuto — risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti ed alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto alla nomina.

Art. 14.

*Nomina*

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a gestore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili di Marina, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di lire 1.176.000, corrispondente al parametro 160).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1972

*Il Ministro*: RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1972*
*Registro n. 57 Difesa, foglio n. 90*

---

ALLEGATO 1
(rif. articoli 3, 4 e 5 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 500

*Al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione* 11ª
Palazzo dell'Esercito — 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . . . . ., nato a . . . . . . . (provincia di . . . . . . .) il . . . . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a venti posti di gestore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili di Marina, indetto con decreto ministeriale.

Dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto risiede in (1) e desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al (2)

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (3-*bis*) perchè (3-*ter*)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (provincia di .) (4);

(5) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) .,

di possedere il seguente titolo di studio (6) con specializzazione (7) rilasciato da (8) nell'anno e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(9) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (9-*bis*) .,

(10) di prestare attualmente servizio come impiegato dal presso (10-*bis*) .,

oppure:

di aver prestato servizio come impiegato dal al presso (10-*bis*) e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a (10-*ter*) .,

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di appartenere alla categoria de (11)

lì,

Firma (12)

---

(1) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Se si tratta dello stesso indirizzo della residenza, scrivere: « All'indirizzo della residenza ». In caso diverso, scrivere: « Al seguente indirizzo » ed indicare di seguito l'indirizzo in modo chiaro e secondo il normale ordine: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(3-*bis*) Ovvero, se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(3-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(6) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulti nel documento.

(7) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(8) Indicare l'istituto statale o legalmente riconosciuto che ha rilasciato il titolo di studio.

(9) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(9-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva — è attualmente in servizio militare presso
— non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva — non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto
— non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, ecc.

(10) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto coloro che prestano od hanno prestato servizio come impiegati presso pubbliche amministrazioni.

(10-*bis*) Indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) — o l'ente pubblico — la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza ., per gli impiegati non di ruolo).

(10-*ter*) Indicare la causa.

(11) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengono a tali categorie.

(12) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo di appartenenza.

---

ALLEGATO 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

*a*) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*b*) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7, lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

*a*) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti — o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti — e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

*b*) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale — ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 — la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo numero 6), lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di ca-

rattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio — e quindi dal concorso — gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto legislativo 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3

(rif. articoli 1 e 9 del bando)

## PROGRAMMA DI ESAME

### PROVE SCRITTE

Le due prove scritte consisteranno:

nello svolgimento di un tema di cultura generale;

nella risoluzione di un problema in base al programma della prova orale di matematica.

*N.B.* - All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove e i testi che i concorrenti potranno consultare.

### COLLOQUIO

Il colloquio verterà sugli argomenti del seguente programma:

1) *Matematica.*

*Aritmetica ed algebra*:

Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

Cenni sui numeri complessi.

Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice, del tre composto, di ripartizione.

Equazioni di primo grado ad una incognita.

Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.

Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base dieci. Uso delle tavole ed applicazioni.

*N. B.* - Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nelle risoluzioni di esercizi pratici.

*Geometria piana*:

Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.

Triangoli, eguaglianze di triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezi, poligoni, misure delle rette, misure degli angoli.

Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circonscrivibili. Poligoni regolari.

Equivalenze di figure piane. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

Proporzioni fra grandezze. Teorema di Talete e similitudini. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

*Geometria solida*:

Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.

Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.

Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.

Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.

Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

2) *Fisica* (Elementi).

*Meccanica*:

Il moto dei corpi e le forze.

Lavoro, energia, potenza.

Proprietà dei solidi, dei liquidi, dei gas.

Pompe ad aria e ad acqua.

*Termologia*:

Termologia e dilatazioni termiche.

Quantità di calore.

Propagazione del calore.

Cambiamenti di stato fisico.

Trasformazione del lavoro in calore.

*Ottica*:

La luce e la sua propagazione.
Riflessione e rifrazione.
Prismi e lenti.

*Magnetismo ed elettrologia*:

Fenomeni magnetici.
Elettricità statica.
La pila e la corrente elettrica.
Effetti chimici della corrente.
Le leggi della corrente elettrica.
Effetti magnetici della corrente. Induzione elettromagnetica.
Macchine generatrici di corrente.
Motori elettrici.
Trasformatori.
Produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

3) *Chimica inorganica elementare* (elementi).

Sostanze semplici, composte, eterogenee. Sostanze organiche, inorganiche ed organizzate.
Costituzione della materia: molecole ed atomi coesione affinità. Peso atomico. Peso molecolare.
Stato fisico delle sostanze e cambiamento di stato fisico.
Fusione solidificazione vaporizzazione sublimazione liquefazione condensazione soluzione.
Notazioni chimiche simboli formule valenze.
Equazioni chimiche. Legge di Lavoisier.
Aria atmosferica ossigeno combustione fiamma.
Ossidi ed anidridi.
Acqua idrogeno idrati acidi sali.
Metalloidi e loro caratteristiche principali:
metalloidi monovalenti: (alogeni) cloro, fluoro, bromo, iodio;
metalloidi bivalenti: ossigeno, zolfo;
metalloidi trivalenti: azoto, fosforo, arsenico, boro;
metalloidi tetravalenti: carbonio, silicio.
Metalli e loro caratteristiche principali:
metalli leggeri: potassio, sodio, calcio, magnesio, alluminio;
metalli pesanti: rame, argento, zinco, mercurio, stagno, piombo, ferro, platino.
Composti chimici più comuni dei metalli e dei metalloidi.

4) *Tecnologia* (elementi).

I principali metalli impiegati nelle costruzioni navali e meccaniche: ferro rame stagno zinco piombo nichel alluminio magnesio. Loro principali caratteristiche. Cenni sommari sulla loro provenienza e sul processo per ricavarli dai minerali.
Nozioni elementari di siderurgia:
fabbricazione della ghisa minerali impiegati alto forno e suo funzionamento;
fabbricazione del ferro processo a basso fuoco processo con forno a riverbero;
fabbricazione dell'acciaio processo Bessemer processo Martin-Siemens.
Loro proprietà, qualità e difetti.
Leghe metalliche più comuni bronzo ottone metallo bianco:
loro fabbricazione;
proprietà principali delle leghe.
Nozioni sui legnami più comunemente adoperati nell'industria:
loro proprietà, qualità e difetti.
Nozioni sommarie sulle principali macchine operatrici impiegate più comunemente per la lavorazione dei metalli e del legno:
torni fresatrici pialle trapani alesatrici barenatrici limatrici seghe a nastro seghe a disco pialla a spessore, ecc.
Cenni sui motori industriali. Motori eletrici motori a combustione interna motori a scoppio motori a vapore motori ad acqua.
Combustibili combustibili solidi naturali ed artificiali: legna torba lignite litantrace antracite carbone di legna coke metallurgico.
Combustibili liquidi: petrolio nafta catrame olii pesanti.
Combustibili gassosi: gas illuminante gas dei gassogeni.
Materiali di ferro del commercio: profilati e laminati vari barre tonde barre esagonali, quadrate e rettangolari angolari poutrelles ferri ad U, ferri a T tubi Mannesmann, lamiere.
Peso specifico dei metalli più comuni.
Apparecchi di sollevamento: paranchi, binde e martinetti argani verricelli gru a colonna gru mobili gru a ponte gru su galleggianti.

5) *Cenni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato* (patrimonio dello Stato, contratti, bilancio dello Stato, entrate e spese dello Stato, responsabilità dei pubblici funzionari).

6) *Elementi di statistica* (concetto ed importanza della statistica, metodi statistici, leggi statistiche, statistica demografica e sue rilevazioni in Italia).

7) *Nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sul rapporto di pubblico impiego.*

8) *Nozioni sull'ordinamento degli Stati Maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.*

*Il Ministro*: RESTIVO

---

ALLEGATO 4
(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA REFERENZA A PARITA' DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

*N.B.* — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con la esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla compebente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:
certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal Sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della Scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi — con il relativo punteggio conseguito — il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione — sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione — dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati — ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino — insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale — gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

*Il Ministro*: RESTIVO

---

ALLEGATO 5

(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

*N.B.* — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto — non è ammesso il certificato — dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato — di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti — con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

*a*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

*b*) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

*c*) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

*d*) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitanêria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

*Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso*

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3, del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal Prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente Università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti — appartenenti alle stesse categorie — che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere *B* e *C* del presente allegato.

In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sot-

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

tufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo* (impiegati ed operai):

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico — secondo modalità già prescritte alla precedente lettera *A*), n. 6), del presente allegato — recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa* (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) *o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

*Il Ministro*: RESTIVO

**(11455)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il Museo annesso all'Osservatorio astronomico di Roma.**

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il Museo annesso all'Osservatorio astronomico di Roma si svolgeranno presso l'istituto di matematica dell'Università di Roma con inizio il giorno 15 novembre 1972, alle ore 9.

**(11512)**

# REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pordenone**

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto il decreto del medico provinciale di Pordenone numero 2803/71 datato 1° settembre 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pordenone al 30 novembre 1970;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

La commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pordenone al 30 novembre 1970, è costituita come segue:

*Presidente*:

Riga dott. Glauco, direttore di divisione del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Salanitri dott. Rosario, direttore di sezione presso la prefettura di Pordenone;

Lionetti dott. Leonardo, medico provinciale superiore titolare dell'ufficio di Treviso;

Guglielmin dott. Gino, primario medico dell'ospedale civile di Sacile;

Guerra dott. Angelo, primario chirurgo dell'ospedale civile di Spilimbergo;

Pasqualis dott. Renzo, medico condotto di Cavasso Nuovo.

*Segretario*:

Giacometti dott. Sergio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione esaminatrice avrà sede in Pordenone e inizierà i suoi lavori non prima del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Il presente decreto sarà affisso, per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Pordenone e dei comuni interessati.

Trieste, addì 22 settembre 1972.

*L'assessore*: DEVETAG

**(11394)**

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 26 giugno 1972, n. **11.**

**Disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *dell'*11 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è disciplinato secondo le seguenti disposizioni.

Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.

Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della prefessione e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente legge, e si obblighi ad osservare in particolare gli orari stabiliti dall'autorità comunale.

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implichino prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, pedicure estetico, massaggiatore facciale.

Art. 2.

L'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed attività affini nella provincia di Bolzano è subordinato al rilascio da parte del sindaco del comune nel quale il richiedente intende esercitare la attività, di apposita autorizzazione valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:

*a*) del possesso da parte del richiedente dell'autorizzazione, della qualificazione professionale e dei requisiti previsti dalle leggi vigenti. Il relativo accertamento spetta alla commissione provinciale dell'artigianato;

*b*) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonchè dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività. L'accertamento di tali condizioni e requisiti e di competenza degli organi comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;

*c*) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio delle imprese, in conformità dei criteri proposti dalla commissione di cui all'art. 3, deliberati dal consiglio comunale. Tale accertamento è affidato agli organi di polizia municipale.

Il titolare di un esercizio di barbiere o parrucchiere, regolarmente iscritto nel Registro delle imprese artigiane della provincia di Bolzano, può svolgere all'interno del proprio esercizio una o più attività affini, purchè sussistano i requisiti di cui alla precedente lettera *b*), accertati dagli organi competenti del comune.

Coloro, invece, che intendono esercitare esclusivamente un'attività affine, specificata nell'art. 1, ultimo comma, della presente legge, devono dimostrare, a comprova della qualificazione professionale conseguita, di aver svolto l'apprendistato in conformità delle vigenti norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate, o, almeno, di aver compiuto un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni nel mestiere che intendono esercitare, da accertarsi tramite il libretto di lavoro o documento equipollente.

Art. 3.

La distanza minima per i nuovi servizi secondo quanto previsto dal precedente art. 2 lettera *c*), viene stabilita dal consiglio comunale con regolamento, previo parere obbligatorio, ma non vincolante:

*a*) nei comuni di Bolzano, Merano e Bressanone di una commissione composta oltre che dal sindaco o da un suo delegato quale presidente,

da 3 maestri-artigiani parrucchieri, designati dalle associazioni sindacali degli artigiani più rappresentative;

da 3 lavoranti parrucchieri, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

dall'ufficiale sanitario del comune;

dal comandante della polizia municipale, e

da un rappresentante della commissione provinciale dell'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel comune interessato.

Funge da segretario un impiegato del comune.

La commissione rimane in carica per la durata di quattro anni;

*b*) negli altri comuni della provincia su parere obbligatorio, ma non vincolante della commissione provinciale dell'artigianato.

Art. 4.

L'autorizzazione di cui all'art. 2 della presente legge, è rilasciata con provvedimento del sindaco, con specifica indicazione della attività o delle attività autorizzate, sentita la competente commissione di cui all'art. 3.

Art. 5.

Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del sindaco è ammesso il ricorso alla giunta provinciale entro il termine di giorni 30 dalla notifica.

Art. 6.

Agli esercenti l'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, è fatto obbligo di esporre le tariffe dei prezzi praticati nell'esercizio.

Ad essi è fatto obbligo inoltre di esporre l'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio.

L'orario di apertura e di chiusura degli esercizi di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, è stabilito dal Sindaco su proposta delle associazioni sindacali degli artigiani, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria.

Art. 7.

Coloro che esercitano regolarmente un'attività affine, specificata all'art. 1, ultimo comma della presente legge, sono autorizzati a continuare l'attività esercitata, purchè richiedano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione al Sindaco competente.

Art. 8.

Chiunque esercita l'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna ed affini, senza essere in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 2 della presente legge, sarà soggetto alle sanzioni previste dalla legge provinciale 8 novembre 1958, n. 8.

I provvedimenti ivi previsti sono applicati dal Sindaco e comunicati al Presidente della giunta provinciale ed al questore.

Art. 9.

La legge provinciale 26 novembre 1964, n. 17, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 26 giugno 1972

*Il Presidente della giunta provinciale*
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella provincia*
MASCI

**(11402)**

LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1972, n. **12**.
**Disciplina della raccolta dei funghi nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale (*numero straordinario*) *della Regione n.* 36 *del* 4 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza dei funghi commestibili ed incommestibili, nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la disciplina protettiva stabilita con la presente legge.

Art. 2.

La raccolta dei funghi, anche se non commestibili, è ammessa per una quantità giornaliera non superiore ai due chilogrammi per persona, a meno che non sia interdetta dal proprietario del fondo.

Nessuna limitazione è posta al proprietario, al coltivatore diretto ed ai loro familiari per la raccolta dei funghi nell'ambito del terreno di loro proprietà o di cui sono usufruttuari.

Con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta medesima, la raccolta può venire ulteriormente limitata o vietata in quei settori del territorio nei quali, sentito il parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste e dell'ufficio tutela risorse naturali della Provincia autonoma, venissero a prevedersi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici o abiotici, che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

Chiunque, nell'ambito dei terreni sottoposti a vincolo e delle relative strade di servizio, è trovato in possesso di una quantità di funghi superiore ai due chilogrammi od a quella permessa dal decreto del Presidente della giunta provinciale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 10.000 e massima di L. 60.000 ed alla confisca amministrativa dei funghi.

La violazione della norma di cui ai commi precedenti è presunta quando, nell'ambito dei terreni sottoposti a vincolo e delle loro strade di servizio, a formale intimazione sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto. In tal caso deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 60.000.

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nella sanzione di cui ai precedenti commi la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

Art. 3.

Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del Presidente della giunta provinciale, nonchè gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi e gli agenti giurati designati da enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, su autorizzazione della giunta provinciale.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al pretore.

Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabilite le norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati, ferme restando le disposizioni di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.

Art. 4.

E' vietato, nell'ambito dei terreni sottoposti a vincolo, usare nella raccolta dei funghi rastrelli, uncini o altri mezzi che possono provocare danneggiamento dello strato umifero del terreno.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 10.000 e massima di L. 60.000.

Art. 5.

Delle violazioni previste ai precedenti articoli 2 e 4 è redatto apposito verbale.

Copia di esso deve essere immediatamente consegnata al trasgressore e, ove ciò non fosse possibile o il trasgressore si rifiutasse di riceverla, sarà provveduto, entro dieci giorni, al suo invio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante all'ufficio tutela risorse naturali della Provincia autonoma, che determina la somma dovuta per l'infrazione e ne dà comunicazione al trasgressore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro trenta giorni, mediante versamento della somma indicata nella comunicazione al tesoriere della Provincia.

Art. 6.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, il capo dell'ufficio tutela risorse naturali, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o dal ricevimento del verbale a mezzo posta, ingiunge all'obbligato, con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di pagare entro trenta giorni dalla notificazione la somma dovuta maggiorata della metà.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Art. 7.

Le somme riscosse ai sensi degli articoli 5 e 6 saranno introitate nel bilancio della Provincia.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 28 giugno 1972

*Il Presidente della giunta provinciale*
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella provincia*
MASCI

**(11403)**

LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1972, n. **13**.
**Norme per la protezione della flora alpina.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale (*numero straordinario*) *della Regione n.* 36 *del* 4 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono considerate tipiche dell'ambiente alpino, e come tali sono protette, tutte le specie erbacee ed arbustive che hanno diffusione naturale e spontanea nel territorio della provincia.

Art. 2.

E' vietata la raccolta o la detenzione delle seguenti specie di piante e di parti di esse:

1) Anemone alpina L., sottospecie sulphurea Anemone Alpina;

2) Cypripedium calceolus L., Pianella della Madonna, Scarpetta di Venere;

3) Daphne L., tutte le specie Mezereo, Fior di Stecco, Dafne striata, Dafne nana;
4) Lilium Bulbiferum, L Giglio rosso;
5) Lilium martagon, L Martagone, Giglio martagone;
6) Leucojum vernum, L. Campanellino, Falso bucaneve;
7) Narcissus poeticus, L. Narciso;
8) Nimphaea alba, L. Ninfea bianca;
9) Nuphar luteum, S. e S. Nannufaro;
10) Typha, L. tutte le specie Pagafrati;
11) Dictamnus albus, L. Limonella, Frassinella;
12) Peonia officinalis, L. Peonia;
13) Primula auricola, L. Primola auricola, Orecchia d'orso;
14) Phyteuma comosum, L Raponzolo di roccia;
15) Leontopodium alpinum, Cass. Stella alpina.

L'elenco di cui al comma precedente può essere modificato con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta medesima, sentito il parere della sezione tutela paesaggio del comitato urbanistico provinciale.

Art. 3.

Nel territorio provinciale è consentita la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di dieci assi fiorali (steli fioriferi) di tutte le specie della flora spontanea diverse da quelle elencate all'art. 2.

E' tuttavia vietata l'estirpazione della pianta o l'esportazione di altra parte di essa.

Nessuna limitazione è posta al proprietario ed al coltivatore diretto per la raccolta a proprio uso delle piante coltivate e di quelle infestanti i terreni coltivati.

Art. 4.

L'Assessore provinciale competente può autorizzare la raccolta di piante protette, o di parte di esse, comprese quelle indicate all'articolo 2 della presente legge, per scopi scientifici, didattici o farmaceutici, fatto salvo il benestare del proprietario del fondo.

La richiesta di autorizzazione va redatta in carta legale ed indirizzata all'ufficio tutela risorse naturali della Provincia autonoma; essa deve specificare lo scopo della raccolta ed i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione è personale, deve indicare la durata del permesso, la località di raccolta, nonchè la quantità e la qualità delle specie di piante delle quali è consentita la raccolta.

Art. 5.

Nel territorio provinciale è vietato offrire in vendita e commercio le piante protette spontanee, o parti di esse.

Art. 6.

Sono escluse dal divieto e dalle limitazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge le piante protette che provengono da colture fatte in giardini ed in stabilimenti di fioricoltura.

Tali piante e fiori tuttavia, se posti in commercio, devono essere accompagnati dal certificato di provenienza redatto dal fioricoltore.

Art. 7.

Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del Presidente della giunta provinciale, nonchè gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi e gli agenti giurati designati da enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, su autorizzazione della giunta provinciale.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al pretore.

Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabilite le norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati, ferme restando le disposizioni di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.

Art. 8.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6, secondo comma, o non ottemperi alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione di cui all'art. 4, terzo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 10.000 ed alla confisca amministrativa delle piante.

La violazione è presunta quando, a formale intimazione, sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto.

In tale caso deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 20.000.

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nella sanzione di cui ai precedenti commi la persona investita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

Art. 9.

Delle violazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, terzo comma, 5 e 6, secondo comma, deve essere redatto apposito verbale. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante all'ufficio tutela risorse naturali della Provincia autonoma.

Una copia di esso deve essere immediatamente consegnata al trasgressore o alle persone indicate al terzo comma dell'art. 8, e, ove ciò non fosse possibile o venisse opposto rifiuto, il verbalizzante trasmetterà all'ufficio tutela risorse naturali anche detta copia, che verrà spedita agli interessati a cura dell'ufficio medesimo entro dieci giorni, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La sanzione amministrativa, indicata nel verbale, della somma ivi indicata, deve essere versata entro trenta giorni dalla consegna diretta o dal ricevimento a mezzo posta del verbale stesso.

Art. 10.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, il capo dell'ufficio tutela risorse naturali, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro 15 giorni dalla contestazione o dal ricevimento del verbale a mezzo posta, ingiunge all'obbligato, con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di pagare entro 30 giorni dalla notificazione la somma dovuta, maggiorata della metà.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Art. 11.

Le somme riscosse ai sensi degli articoli 9 e 10 saranno introitate nel bilancio della Provincia.

*Norme finali*

Art. 12.

E' abrogata la legge regionale 28 giugno 1962, n. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 28 giugno 1972

*Il Presidente della giunta provinciale*
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella provincia*
MASCI

**(11404)**

---

LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1972, n. **14.**

**Servizi provinciali in economia e commissione consultiva per gli acquisti e le forniture.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione* n. 34 *del* 25 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

I servizi comportanti acquisti, forniture, alienazioni di beni mobili patrimoniali, affitti, trasporti, lavori, esazioni, riscossioni e pagamenti, che riguardino compiti istituzionali dell'Am-

ministrazione provinciale e che per loro natura possono farsi in economia, sono determinati e retti da appositi regolamenti approvati con decreto del Presidente della giunta provinciale.

Art. 2.

In deroga alle disposizioni relative ai contratti degli enti pubblici, l'esecuzione in economia dei servizi di cui all'articolo precedente è consentita ove, a giudizio della giunta provinciale, essa rappresenti la forma ritenuta più economica o vantaggiosa per l'amministrazione.

Art. 3.

I funzionari o gli economi preposti agli uffici per i servizi di cui all'art. 1, sono autorizzati ad eseguire direttamente detti servizi, previa deliberazione della giunta provinciale, con conseguente ordinazione della corrispondente spesa.

Nei limiti di L. 500.000 per ogni singola spesa, l'autorizzazione della giunta provinciale all'esecuzione in economia del servizio potrà essere successiva.

In questo caso l'esecuzione del servizio con l'ordinazione delle spese è fatta sotto la personale responsabilità del funzionario o dell'economo, fino ad avvenuta approvazione da parte della giunta provinciale.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere con propria deliberazione un fondo di anticipazione di cassa, oltre che all'impiegato preposto al servizio di economato, anche ad altri propri dipendenti o incaricati, preposti ad uffici o servizi distaccati o periferici, al fine di consentire un tempestivo adempimento del servizio medesimo.

I predetti dipendenti o incaricati rivestono la qualità di funzionari delegati al maneggio di denaro della provincia e sono soggetti alle norme che disciplinano il servizio di economato provinciale.

Con regolamento di esecuzione della presente legge sono stabiliti i limiti e le procedure per l'esecuzione dei servizi in economia di cui ai suddetti commi primo e secondo e per l'utilizzazione del fondo di cassa di cui al comma quarto.

Art. 4.

E' istituita presso la giunta provinciale la commissione consultiva per gli acquisti e le forniture.

Essa ha carattere permanente e dà pareri alla giunta provinciale in ordine a tutti gli acquisti e forniture della Provincia, anche se conseguenti a servizi eseguiti in economia.

La commissione suddetta è nominata dalla giunta provinciale secondo il vigente criterio della proporzionale etnica. E' composta dal segretario della giunta provinciale, dal caporipartizione finanze e patrimonio e dal caporipartizione lavori pubblici e, in assenza di essi, da un loro sostituto. Il presidente è nominato dalla commissione nel suo seno.

Fungerà da segretario della commissione l'economo centrale della Provincia o un suo sostituto.

I membri della commissione, compreso il segretario, nell'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, dipendono dal Presidente della giunta provinciale, il quale impartirà e direttive necessarie al regolare funzionamento della commissione stessa.

La commissione, per l'esame e l'istruttoria dei provvedimenti rientranti ai sensi della presente legge nelle proprie competenze, si avvale di un apposito ufficio avente sede presso l'Assessorato finanze e patrimonio.

La commissione ha facoltà di invitare alle adunanze altri funzionari o esperti dell'Amministrazione provinciale, per fornire chiarimenti o particolari informazioni.

In caso di proposta di rigetto dei provvedimenti sottoposti all'esame della commissione, la commissione stessa ha l'obbligo, prima di formulare il parere per la giunta provinciale, di sentire i funzionari proponenti i singoli provvedimenti.

I pareri negativi della commissione per la giunta provinciale dovranno essere motivati e formulati per iscritto.

Con regolamento vengono determinati i compiti e le modalità di funzionamento della suddetta commissione.

Ai componenti della commissione spettano i compensi stabiliti dalle leggi provinciali vigenti.

Art. 5.

Per quanto non previsto dalla presente legge, in materia di contratti, di agenti che maneggiano pubblico denaro, di resa dei conti e di responsabilità dei pubblici funzionari, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 6.

La legge provinciale 16 dicembre 1969, n. 16, è abrogata.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in ragione annua di lire 1.000.000, si fa fronte per l'anno 1972 con prelevamento di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 845 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

Con legge di bilancio saranno apportate le relative variazioni al bilancio provinciale 1972.

*Disposizione transitoria*

Art. 8.

Per quanto riguarda i servizi provinciali in economia di cui alla presente legge, fino a quando la giunta provinciale si avvarrà di uffici e di personale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'art. 61 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e dell'art. 60 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione e le disposizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, si applicano anche nei confronti dei capi degli uffici predetti, che in tal modo operano in qualità di funzionari delegati della Provincia.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 11 luglio 1972

*Il Presidente della giunta provinciale*
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella provincia*
MASCI

**(11405)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

**Roma - Istituto Poligrafico dello Stato S.**